

Informativa per la clientela di studio

N. 161 del 04.12.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Detrazioni per familiari a carico

Il fisco prevede per i familiari a carico. Spesso, infatti, il contribuente considera i benefici fiscali connessi alle sole situazioni in cui all'interno del nucleo familiare vi sia un figlio minore che non svolge alcuna attività lavorativa. In realtà, le detrazioni sono previste anche per soggetti diversi dai figli, e, anche con riferimento agli stessi, gli sconti fiscali non terminano al semplice raggiungimento della maggiore età. Le proponiamo pertanto, in seguito, una breve disamina dei casi in cui il fisco prevede delle detrazioni per i familiari a carico, invitandoLa a comunicarci, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, qualunque informazione utile.

Premessa

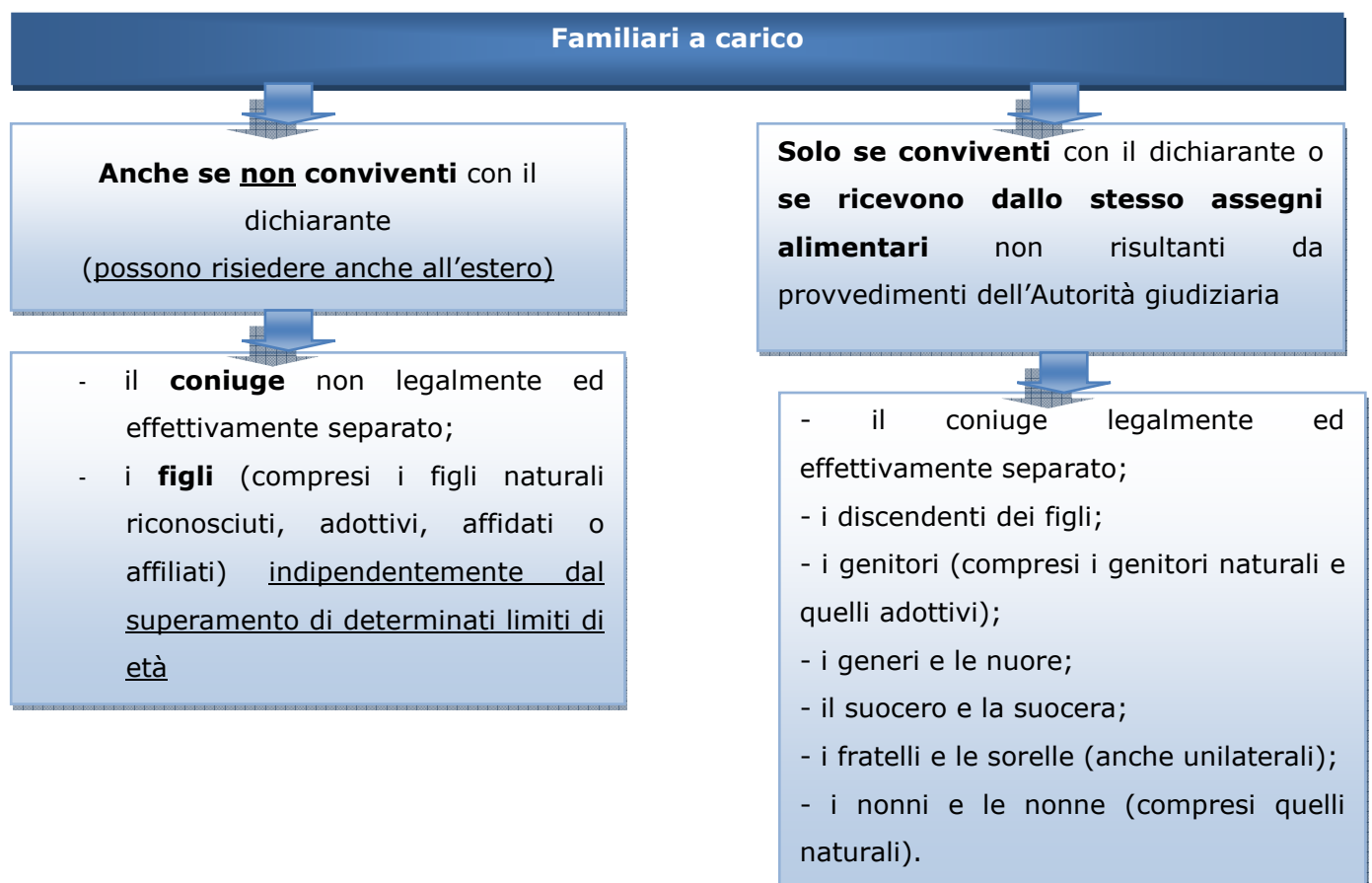
Sono considerati familiari fiscalmente a carico, i **membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo, uguale o inferiore, a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite del reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, sebbene le stesse non siano comprese nel reddito complessivo:

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98);

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della L. n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente, prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

In tema di familiari a carico è necessario richiamare la seguente distinzione.



Attenzione - La detrazione prevista per i familiari a carico, va rapportata all'effettivo numero di mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico.

Ad esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2013, la detrazione spetta solo per cinque mesi.

Non è, tuttavia, possibile riproporzionare la detrazione in base ai mesi di effettiva percezione dei redditi.

Ad esempio, se il coniuge ha lavorato solo 2 mesi, percependo tuttavia un reddito superiore a 2.840,51 lorde, il contribuente non potrà beneficiare di una detrazione per 10 mesi.

Il coniuge a carico

La detrazione spetta unicamente per il coniuge a carico, mentre non può essere concessa ai soggetti conviventi.

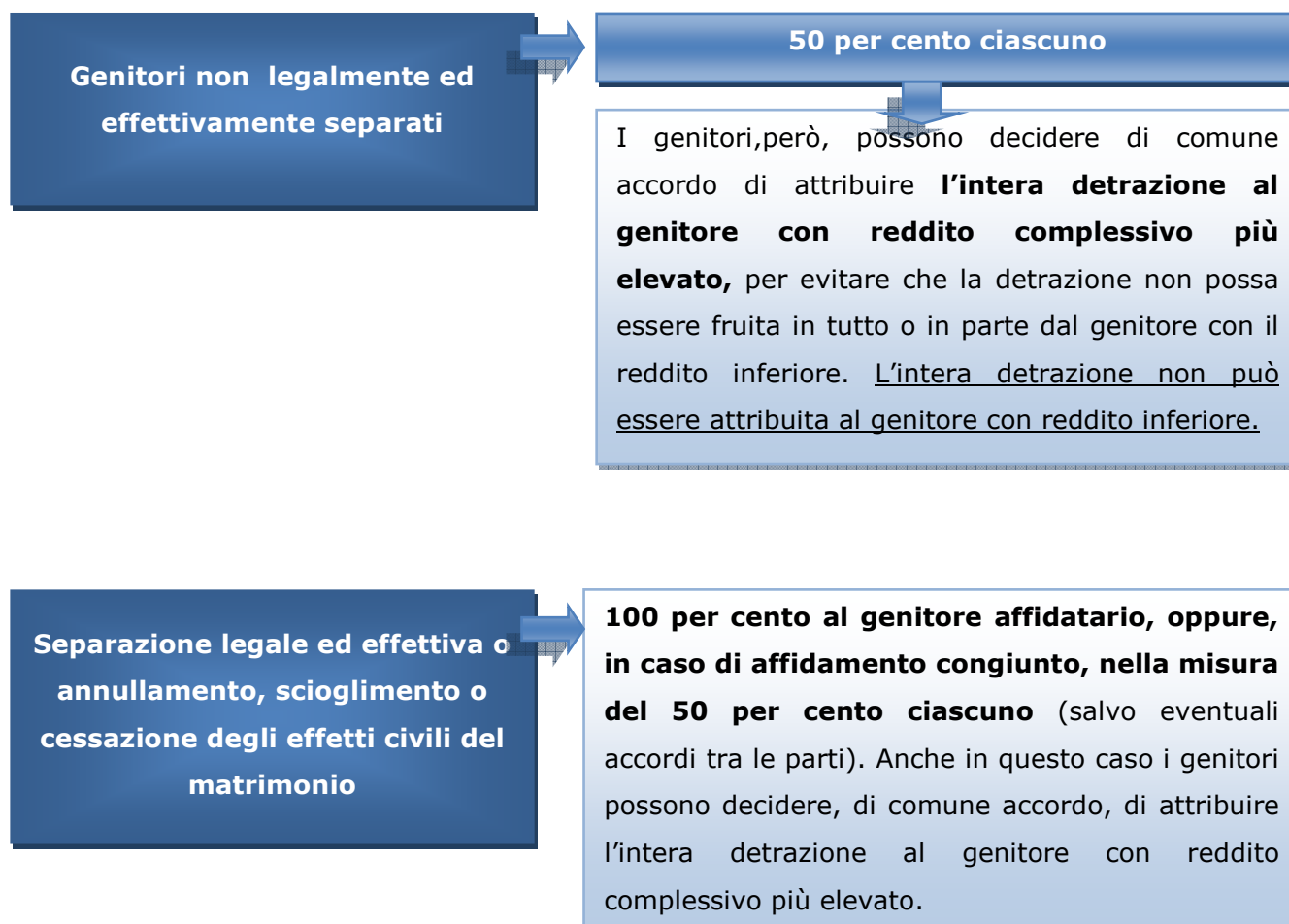
La misura della detrazione è modulata in base al reddito complessivo del soggetto dichiarante al lordo degli oneri detraibili.

Reddito complessivo del dichiarante	Detrazione
Reddito < 15.000 euro	800 euro – [110 x (reddito complessivo : 15.000)] Esempio Reddito 14.000 euro 800 euro - [110 x (14.000 : 15.000)] = 800 euro – 102,30 = 697,70 euro
15.000 < Reddito < 40.000	690 euro detrazione fissa Ma la detrazione è aumentata dei seguenti importi: tra 29.000 e 29.200 euro 10 euro tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro tra 35.001 e 35.100 euro 20 euro tra 35.101 e 35.200 euro 10 euro Esempio

	Reddito 29.350 euro $690 + 20 = 710$ euro detrazione
40.000 < Reddito < 80.000	$690 \times [(80.000 - \text{reddito complessivo}) : 40.000]$ Esempio Reddito 40.500 $690 \times [(80.000 - \text{reddito complessivo}) : 40.000]$ $690 \times 0,99 = 683,10$ euro detrazione
Reddito > 80.000	Nessuna detrazione

I figli a carico

La detrazione per figli a carico **non** può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.





LA MISURA DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Anche la detrazione per figli a carico varia a seconda del reddito complessivo del contribuente. Infatti, il legislatore ha fissato delle detrazioni teoriche, le quali sono “modulate” sulla base del reddito complessivo del genitore.

Detrazione teorica	x	Coefficiente	=	Detrazione effettiva
--------------------	---	--------------	---	----------------------

Per ogni figlio a carico è prevista una **detrazione teorica** pari a:

- 950 euro, per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni;
- 1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

- 400 euro, per ciascun **figlio disabile**, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- 200 euro, per ciascun figlio a partire dal primo, per i **contribuenti con più di tre figli a carico**.

Come sopra esposto, la detrazione effettiva deve, però, essere riproporzionata in base al reddito, applicando un apposito coefficiente, che è il seguente:

15.000 euro per ogni figlio successivo al primo + 95.000 euro - reddito per detrazioni
euro 15.000 per ogni figlio successivo al primo + Euro 95.000

Esempio - Il contribuente ha 4 figli, tutti di età superiore ai 3 anni, a carico al 100%.

Il reddito complessivo è pari a 30.000 euro

La detrazione teorica è pari a :

950 euro detrazione teorica base + 200 euro per ciascun figlio per i contribuenti con più di tre figli
= 1.150 euro

Successivamente dobbiamo riproporzionarla in base al reddito:

$$\frac{(15.000+15.000+15.000+95.000) - 30.000}{(15.000+15.000+15.000+95.000)} \times 1.150$$

$$\frac{140.000 - 30.000}{140.000} \times 1.150$$

La detrazione per ciascun figlio è pari a euro 908,50

La detrazione totale è pari a euro 3.634,00

Dall'esempio riportato sopra, si comprende facilmente come la detrazione sia prevista solo allorquando il reddito complessivo non superi determinate soglie, differenziate a seconda del numero dei figli. **Se, quindi, un contribuente con un solo figlio ha reddito complessivo superiore a 95.000 euro ,non potrà beneficiare di alcuna detrazione.**

Nota bene - Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato, o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Si ricorda che, anche in questo caso, la detrazione va riproporzionata in base al periodo di tempo in cui il figlio è effettivamente a carico.

Esempio - Figlio nato nel mese di settembre. La detrazione spetta per 4 mesi.

Il figlio si sposa nel mese di agosto e diventa fiscalmente a carico del coniuge. La detrazione spetta per 8 mesi.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

Chi ha a carico almeno quattro figli, per i quali spetti una detrazione per figli a carico, può fruire di un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.

L'ulteriore detrazione per famiglie numerose è prevista anche nel caso in cui l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (situazione che si verifica nel caso in cui nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12).

La detrazione per famiglie numerose:

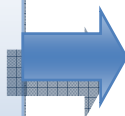
- non spetta per ciascun figlio ma **è un importo complessivo**;
- **non varia se il numero dei figli è superiore a quattro**;
- **deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati, e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete per intero;
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Altri familiari a carico

Per gli altri familiari a carico la detrazione prevista è pari ad euro 750.

La stessa, tuttavia, deve essere sempre ricalcolata in base al reddito del soggetto.

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).



Detrazione:
750 euro x (80.000 euro – reddito complessivo)
80.000 euro

Anche in questo caso, se il reddito complessivo è superiore a 80.000 euro, non spetta alcuna detrazione.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍